



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero

Largo Volumnia, 11 – 00181 Roma – Tel 067803254

PEO: rmic8gc00n@istruzione.it – PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it

Sito Web: www.icgcagliero.edu.it

ACCORDO DI RETE DI SCOPO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI DOCENTI E AL PERSONALE SCOLASTICO

Le istituzioni scolastiche firmatarie:

RMIC8GC00N – I.C. Giovanni Cagliero - Dirigente Scolastica Anna Fucile
RMIC8B6004 - I.C. Rita Levi Montalcini - Dirigente Scolastica Maria Pia Foresta
RMIC8GG001 - I.C. Parco degli Acquedotti - Dirigente Scolastica Roberta Villani
RMIC8GD00D – I.C. Manzoni - Dirigente Scolastica Simona Simola
RMIC839006 - I.C. Via G. Messina - Dirigente Scolastica Emanuela Cito
RMIC82800Q - I.C. P.M. Corradini - Dirigente Scolastica Rosalia Nigro
RMIC8CU003 – I.C. Via T. Mommsen - Dirigente Scolastica Angela Botta
RMIC8CV00V - I.C. Gino Strada - Dirigente Scolastica Rossella Assante Del Leccese
RMIC83700E - I.C. Raffaello - Dirigente Scolastica Elena Biondi
RMIC817009 - I.C. Guicciardini - Dirigente Scolastica Simona Di Matteo
RMIC8CM003 - I.C. Via Francesco Gentile 40 - Dirigente Scolastica Caterina Aiello

VISTO l'art. 7, c. 2, del D.P.R. 275/99, che consente espressamente la stipula di accordi di rete fra istituzioni scolastiche aventi come oggetto attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali, nonché l'istituzione di laboratori finalizzati, tra l'altro, alla ricerca didattica e alla sperimentazione, alla documentazione di ricerche, esperienze e informazioni, alla formazione in servizio del personale scolastico, all'orientamento scolastico e professionale;

VISTA la legge n. 241/90, che agli artt. 14 e 15 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la L 107/2015 che, all'art. 1, c. 70, prevede espressamente che gli uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, culturali di interesse territoriale;

VISTA la nota MIUR prot. 2151 del 07.06.2016, avente ad oggetto la costituzione di reti scolastiche di cui all'art. 1, comma 70 e sgg., della legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare le "indicazioni per la formazione delle reti" ad essa allegate;

VISTA la nota MIUR nr. 12075 del 11 luglio 2018 che prevede, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati dalle scuole attraverso il proficuo impiego delle risorse professionali disponibili, il collegamento in rete per l'espletamento di attività a carattere amministrativo, tecnico e gestionale ovvero di servizi di interesse comune, in coerenza rispetto a quanto previsto dalla legge 107/2015; nota che segnala, nel contempo, l'opportunità che vengano poste in essere le necessarie iniziative atte a favorire l'unificazione ovvero la concentrazione delle risorse di più scuole al fine di consentire anche la soluzione di problematiche complesse per la razionalizzazione e miglioramento della qualità del lavoro e dei servizi scolastico;

CONSIDERATO che la rete di scopo, finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo specifico e alla progettazione di iniziative straordinarie e/o di eccellenza anche con progetti che vanno oltre l'ambito territoriale di appartenenza (progetti che trovano il fondamento giuridico nell'art. 7 del DPR n. 275/99)

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sopra elencate hanno interesse a collaborare reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni e, specificamente, a realizzare le finalità previste dal Piano di formazione docenti.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Norma di rinvio)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 (Costituzione e denominazione della Rete)

È istituita la Rete : "Sicurezza e benessere nell'ambito 5".

Art. 3 (Soggetti aderenti)

Alla Rete aderiscono tutte le Scuole sopra elencate.

Art. 4 (Finalità)

La rete si pone le seguenti finalità:

- condividere gli impegni di informazione/formazione per la Sicurezza ai sensi del DLgs 81/2008 e smi.

Art. 5 (Oggetto e attività)

Conformemente agli scopi enunciati, l'attività dei soggetti aderenti avrà per oggetto:

1. la realizzazione di un piano di formazione che coinvolgerà, tutti i docenti individuati
2. qualsiasi ulteriore attività finalizzata al potenziamento della gestione della formazione in contesti particolarmente complessi.

Art. 6 (Governance: gestione delle attività)

Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 5, le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo specificano in concreto le attività oggetto della reciproca collaborazione.

A tal fine, L'Istituto Comprensivo G. Cagliero assume la funzione di "Scuola capofila" per la

realizzazione della formazione. Ad essa sono affidate tutte le attività istruttorie, negoziali, di gestione, di attuazione tecnico-professionale ed amministrativa per la realizzazione della formazione. Il dirigente scolastico pro tempore della scuola capofila ha la rappresentanza legale della rete di scopo e firma le convenzioni e gli accordi con enti pubblici e soggetti privati individuati coinvolti nella formazione.

Art. 7 (Risorse)

Le risorse a disposizione della Rete sono le seguenti:

Risorse interne a ciascun Istituto Scolastico destinate secondo il P.A. 2026 alla Formazione dei Docenti e del Personale Scolastico.

Art. 8 (Finanziamento e gestione amministrativo-contabile)

Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, l'istituzione scolastica capofila acquisirà al proprio bilancio le somme destinate all'attuazione della formazione quale entrata finalizzata allo stesso. La quota da destinare alla scuola capofila, da parte di ciascuna scuola aderente al presente accordo, è pari al costo dei corsi erogati per la sicurezza per ciascun docente partecipante. L'istituzione scolastica capofila porrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività istruttorie necessarie, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti di scelta del contraente. La gestione amministrativo-contabile è oggetto di analitica rendicontazione finale.

Art. 9 (Durata dell'accordo e modifiche allo stesso)

Il presente accordo ha validità per il corrente anno scolastico; decorso tale periodo, esso può essere prorogato di anno in anno o rinnovato per un triennio. È escluso il tacito rinnovo.

Art. 11 (Norme finali e transitorie)

Il presente accordo viene redatto in duplice copia originale e conservato rispettivamente presso la Scuola capofila, che provvederà a rilasciarne copia agli altri soggetti aderenti; le scuole sottoscrivono con firma digitale il presente accordo e l'adesione così manifestata ha validità immediata. Copia in formato elettronico dell'accordo sarà altresì pubblicata, e costantemente aggiornata, sul portale appositamente creato per le azioni relative alle attività di formazione.



Elenco firmatari

Elena Biondi

Firma di Elena Biondi

Firma

Angela Botta

Firma di Angela Botta

Firma

Emanuela Cito

Firma di Emanuela Cito

Firma

Simona Di Matteo

Firma di Simona Di Matteo

Firma

Anna Fucile

Firma di Anna Fucile

Firma

Maria Pia Foresta

Firma di Maria Pia Foresta

Firma

Caterina Aiello

Firma di Caterina Aiello

Firma

Rosalia Nigro

Firma di Rosalia Nigro

Firma

Simona Simola

Firma di Simona Simola

Firma

Rossella Assante Del Leccese

Firma di Rossella Assante Del Leccese

Firma

Roberta Villani

Firma di Roberta Villani

Firma